

Causa C-245/95 P

Commissione delle Comunità europee contro NTN Corporation e Koyo Seiko Co. Ltd

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado —
Dumping — Cuscinetti a sfera originari del Giappone»

Conclusioni dell'avvocato generale P. Léger, presentate il 16 settembre 1997	I - 403
Sentenza della Corte 10 febbraio 1998	I - 426

Massime della sentenza

- 1. Procedura — Termini — Termini relativi alla distanza — Applicazione alle istituzioni comunitarie — Luogo di residenza da prendere in considerazione nel caso di ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado
(Regolamento di procedura della Corte, allegato II, art. 1)*
- 2. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Procedimento di riesame — Avvio di una nuova inchiesta — Presupposti — Elementi di prova sufficienti circa l'esistenza di un dumping e del relativo danno
(Regolamento del Consiglio n. 2423/88, artt. 4, 7, 14 e 15)*

1. La Commissione, la cui sede è a Bruxelles, beneficia, per la presentazione di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale, del termine processuale relativo alla distanza di due giorni previsto dall'art. 1 della decisione della Corte sui

termini in ragione della distanza, di cui all'allegato II del regolamento di procedura della Corte, nonostante il fatto che essa abbia già eletto domicilio a Lussemburgo ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale.

Tale disposizione prende infatti in considerazione il luogo di residenza abituale della parte interessata, escluso il luogo in cui la parte ha eletto domicilio ai fini delle notificazioni, ai sensi dell'art. 44, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale o dell'art. 38, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.

Il procedimento di impugnazione costituisce peraltro un procedimento distinto da quello precedentemente svoltosi dinanzi al Tribunale, ragion per cui l'elezione di domicilio ai fini di quest'ultimo non produce alcun effetto ai fini di un'eventuale impugnazione.

2. L'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'art. 7 del regolamento antidumping di base n. 2423/88, sia nel caso di avvio di un procedimento antidumping sia nell'ambito del riesame di un regolamento istitutivo di un dazio antidumping, è sempre subordinata all'esistenza di elementi probatori sufficienti quanto alla sussistenza di un dumping e del danno che ne deriva.

A tal riguardo, quando, nell'ambito di un procedimento di riesame avviato ai sensi degli artt. 14 e 15 del regolamento base, le istituzioni comunitarie devono esaminare se la scadenza di una misura antidumping precedentemente istituita possa nuovamente condurre a un danno o ad una minaccia di danno, tale analisi deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 4 del regolamento base.